

STATUTO

ART. 1 - COSTITUZIONE

È costituita l'associazione denominata

"ASSOCIAZIONE ITALIANA INVESTOR RELATIONS"

ovvero in forma abbreviata

"AIR".

ART. 2 - SEDE

L'Associazione ha sede legale a Milano e può istituire sedi secondarie.

ART. 3 - SCOPO, ATTIVITA' STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

L'Associazione è senza fini di lucro, apolitica e aconfessionale.

Obbiettivo dell'Associazione è quello di promuovere la figura professionale *dell'Investor Relation Officer* (di seguito "IRO") e la qualità della comunicazione finanziaria tra le società e la comunità finanziaria, secondo le seguenti linee guida:

- a) migliorare le competenze tecniche dei professionisti che svolgono attività di *Investor Relations*, promuovendo lo scambio di opinioni e di esperienze;
- b) incoraggiare comportamenti etici e professionali degli IRO, tenendo conto delle *best practice* e degli *standard* internazionali, nonché dei codici etici e di *corporate governance* approvati dalle Autorità preposte al mercato (a titolo esemplificativo, CONSOB e Borsa) nonché dalle Società Emittenti;
- c) migliorare e diffondere la cultura della comunicazione finanziaria all'interno delle organizzazioni aziendali;
- d) promuovere il ruolo degli IRO nel mercato finanziario;
- e) rappresentare gli IRO presso gli organismi regolamentari del mercato e presso le associazioni rappresentative degli operatori sui mercati finanziari;
- f) incoraggiare le attività di ricerca e divulgazione sul tema della comunicazione finanziaria e dei rapporti con gli *stakeholders*;
- g) promuovere la formazione attraverso corsi sia propri, sia di terzi;
- h) promuovere ed estendere i rapporti con associazioni estere aventi medesimo scopo;
- i) promuovere l'adozione di un Codice di Comportamento che disciplini lo svolgimento dell'attività professionale.

L'Associazione interagisce con tutti gli organismi, istituzioni ed enti pubblici e privati, nazionali od internazionali, che perseguono finalità analoghe ovvero complementari alle proprie.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà tra l'altro:

- a) partecipare ad Associazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe ovvero complementari a quelle dell'Associazione;
- b) organizzare corsi di formazione, *stage* anche internazionali, scambi culturali e attività di ricerca svolte sia attraverso appositi gruppi di lavoro sia esternamente;
- c) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere ed a quello degli articoli accessori di pubblicità;
- d) organizzare convegni, congressi, simposi ed eventi in genere, sempre nell'ambito degli scopi statutari;
- e) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;

- f) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- g) svolgere ogni altra attività idonea e opportuna per il perseguimento delle proprie finalità.

ART. 4 - DURATA

L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta secondo le modalità di cui all'art. 12 del presente Statuto. Per la sua liquidazione e la destinazione delle attività residue, si seguono le norme di legge in materia per quanto non espressamente previsto dall'art. 22 del presente Statuto.

ART. 5 - ASSOCIATI - SOCI

Il numero degli Associati (di seguito, "Soci") è illimitato. È facoltà del Consiglio Direttivo, su espressa autorizzazione dell'Assemblea Ordinaria porre limiti al numero dei Soci, sia nel loro numero complessivo, sia per ogni categoria prevista.

I soci si distinguono in:

- a) Soci Effettivi;
- b) Soci Aggregati;
- c) Soci Onorari;
- d) Soci Sostenitori.

Possono appartenere all'Associazione, in qualità di Soci Effettivi, le persone fisiche che svolgono o che hanno svolto professionalmente e continuativamente l'attività di *Investor Relations* per almeno 2 (due) anni. Essi possono partecipare all'Assemblea dei Soci con diritto di voto e possono essere eletti nel Consiglio Direttivo.

Possono appartenere all'Associazione, in qualità di Soci Aggregati, coloro che svolgono professionalmente un'attività correlata a quella di *Investor Relations* o che per *curriculum* professionale o accademico abbiano sviluppato significativi interessi e competenze in materia di comunicazione finanziaria. Essi possono partecipare all'Assemblea dei soci con diritto di voto, ma non possono essere eletti nel Consiglio Direttivo.

L'ammissione del Socio Effettivo o del Socio Aggregato è subordinata all'accettazione discrezionale del Consiglio Direttivo.

Possono appartenere all'Associazione, in qualità di Soci Onorari, coloro che siano ritenuti meritevoli dal Consiglio Direttivo. I Soci Onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo e sono esentati dal pagamento del contributo associativo. I Soci Onorari hanno diritto di voto nell'Assemblea ma non possono essere eletti nel Consiglio Direttivo.

Possono appartenere all'Associazione, in qualità di Soci Sostenitori, sia enti, fondazioni, associazioni, persone fisiche e giuridiche che contribuiscono economicamente e/o in maniera significativa allo sviluppo dell'Associazione e che, a giudizio del Consiglio Direttivo, non compromettano l'indipendenza dell'Associazione. I Soci Sostenitori possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, e non possono essere eletti nel Consiglio Direttivo.

Ai soci potrà essere riservata - su decisione del Consiglio Direttivo - la documentazione e i servizi inerenti a tutte le attività organizzate dall'Associazione, a fronte della corresponsione della quota annua di contributo omnicomprensiva.

ART. 6 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di Socio si perde:

- a) per morosità;
- b) per esclusione;
- c) per recesso.

Perde la qualità di Socio per morosità il Socio che, entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata. Perde la qualità di Socio per esclusione il Socio che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo. A tal riguardo il Consiglio Direttivo ha il compito di rilevare e verificare la violazione e successivamente convocare l'Assemblea Soci che delibererà sull'esclusione del Socio che sarà privo del diritto di voto in questa occasione.

Il Socio sottoposto a tale provvedimento deve essere preventivamente informato dal Consiglio Direttivo e invitato a esporre le proprie ragioni difensive prima al Consiglio Direttivo stesso ed eventualmente alla successiva Assemblea Soci.

Perde la qualità di Socio per recesso il Socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo. Il Socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

I provvedimenti di cui alla lettera b) sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento. Il recesso è efficace dal momento in cui l'associazione riceve la relativa comunicazione.

ART. 7 - CONTRIBUTO ASSOCIATIVO

Il contributo associativo - al cui pagamento sono tenuti tutti i soci, ad esclusione di quelli Onorari - è dovuto su base annuale. La misura del contributo associativo viene stabilita ogni anno dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, come previsto all'art. 11 del presente Statuto. La quota o il contributo associativo versato è intrasmissibile e non rivalutabile.

Il versamento del contributo associativo dà diritto ad accedere ai servizi dell'associazione, come deliberato dal Consiglio Direttivo.

ART. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Revisore Legale dei Conti.

ART. 9 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci, in sede Ordinaria ovvero Straordinaria, è costituita dai soci aventi diritto di partecipare all'Assemblea stessa e in regola con i contributi associativi, come previsto dagli art. 5 e 7.

L'Assemblea può riunirsi anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

Ogni Socio cui spetta il diritto di voto esprime un voto e può rappresentare per delega scritta non più di altri 5 (cinque) Soci. Il voto è espresso in forma palese, ad eccezione di quello relativo alla nomina delle cariche sociali, per il quale è prevista la votazione a scrutinio segreto, salvo votazione per acclamazione.

Per le limitazioni all'espressione del voto individuale si fa riferimento a quanto stabilito dagli art. 5 e 6. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci o, in mancanza, dal Socio scelto a maggioranza dagli intervenuti.

ART. 10 - CONVOCAZIONE

L'Assemblea Ordinaria dei soci viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o da chi ne fa le veci, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno, entro 30 aprile di ogni anno, il giorno, all'ora e nel luogo indicati nella lettera di convocazione (che può avvenire anche a mezzo *e-mail*, telefax o telegramma), che andrà spedita almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per la riunione e dovrà recare l'ordine del giorno e le relazioni del Consiglio Direttivo sui singoli punti. Ogni altra Assemblea Ordinaria e Straordinaria viene convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, ogni qualvolta questo ne ravvisi la necessità e comunque su richiesta di almeno 1/10 (un decimo) dei Soci aventi diritto di voto, o del Revisore Legale dei Conti.

L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di Presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno in tempo reale, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria), se previsti, i luoghi audio o video collegati nei quali gli intervenuti possano affluire, e/o il numero di telefono da comporre per collegarsi;
- e) siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il soggetto verbalizzante, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo.

Ogni socio che abbia diritto di intervento all'assemblea può farsi rappresentare da altri soggetti con delega scritta, osservate le disposizioni inderogabili di legge.

ART. 11 - L'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita:

- a) in prima convocazione qualora sia presente almeno la maggioranza assoluta dei soci;
- b) in seconda convocazione, da tenersi almeno un giorno dopo la prima convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea ordinaria è inoltre validamente costituita, anche in mancanza delle modalità di convocazione di cui all'art. 10, quando sono presenti tutti i soci aventi diritto di voto.

Le delibere dell'Assemblea Ordinaria sono valide se approvate dalla metà più uno dei soci presenti in proprio o per delega. Le votazioni assembleari sono effettuate a voto palese, ove non previsto diversamente.

L'Assemblea Ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo;
- b) elegge, fra i soci effettivi, il Presidente del Consiglio Direttivo (art. 15) e, eventualmente, il Vice Presidente (art. 15);
- c) elegge il Presidente Onorario (art. 16);
- d) elegge il Revisore Legale dei Conti (art. 18);
- e) approva il Codice di Comportamento per lo svolgimento dell'attività professionale, su proposta del Consiglio Direttivo;
- f) stabilisce la misura delle quote associative annuali, su proposta del Consiglio Direttivo;
- g) decide su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed allo sviluppo dell'Associazione sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ovvero da almeno 1/10 (un decimo) dei soci o dal Revisore Legale dei Conti.

ART. 12 - L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita:

- a) in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta dei soci;
- b) in seconda convocazione, da tenersi almeno un giorno dopo la prima convocazione, con la presenza di almeno $\frac{1}{4}$ (un quarto) dei soci.

Le delibere dell'Assemblea Straordinaria sono valide se approvate dalla metà più uno dei soci presenti in proprio o per delega.

Le votazioni assembleari sono effettuate a voto palese, ove non previsto diversamente.

Essa, in particolare, delibera:

- a) sulle eventuali modifiche dello Statuto;
- b) sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio secondo quanto previsto dal successivo art. 22.

ART. 13 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 11 (undici) consiglieri, da scegliersi fra i Soci, incluso il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente, previa determinazione del numero dei componenti da parte dell'Assemblea che lo elegge.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri un Segretario.

I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e possono essere rieletti, senza limiti di mandato.

La partecipazione al Consiglio Direttivo è a carattere individuale.

Qualora per dimissioni o altre cause venisse a mancare non più di un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo, i membri mancanti potranno essere cooptati dal Consiglio Direttivo stesso. I membri cooptati dovranno essere confermati dalla prima Assemblea successiva alla nomina e rimarranno in carica fino alla scadenza originaria del Consiglio Direttivo. Ove venga meno più di un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo, quest'ultimo dovrà considerarsi anticipatamente dimissionario e occorrerà convocare senza indugio l'Assemblea per i conseguenti adempimenti.

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima seduta, elegge il Tesoriere, anche al di fuori dei suoi membri, il quale assiste di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo. Al Consiglio Direttivo compete l'attribuzione di eventuali deleghe di poteri ed incarichi speciali ai propri membri. Il Consiglio Direttivo è altresì investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione; è legittimato a compiere tutti gli atti volti al conseguimento dello scopo associativo, con la sola limitazione per le materie che lo Statuto riserva all'Assemblea.

Pertanto, spetta tra l'altro al Consiglio Direttivo:

- a) elaborare il programma operativo dell'Associazione e curarne la realizzazione;
- b) nominare eventuali Commissioni, composte da Soci e non Soci, presiedute da un membro a tale scopo designato, per attivare determinate iniziative;
- c) predisporre il progetto del bilancio consuntivo e quello preventivo;
- d) proporre all'Assemblea Ordinaria l'ammontare annuo delle quote associative, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto, nonché gli eventuali compensi e rimborsi spese;
- e) deliberare la convocazione dell'Assemblea, sia in sede Ordinaria che in sede Straordinaria, e stabilirne l'ordine del giorno;
- f) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- g) predisporre, per l'approvazione da parte dell'Assemblea, il Codice di Comportamento per lo svolgimento dell'attività professionale;
- h) nominare il Comitato Scientifico, composto da Soci e non Soci, qualora sia ritenuto funzionale rispetto alle finalità dell'Associazione.

I membri assenti per 3 (tre) riunioni annue senza giustificato motivo decadono a tutti gli effetti dalla carica e il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione successiva alla decadenza, dovrà procedere alla loro sostituzione.

La carica di Consigliere Direttivo è gratuita; sono comunque rimborsate le spese sostenute e documentate per lo svolgimento del proprio incarico. L'Assemblea può prevedere che ai Consiglieri, o anche solo ad alcuni di essi venga corrisposto un compenso, entro i limiti di legge, il cui emolumento è legato all'effettivo espletamento di determinate funzioni esecutive.

ART. 14 - CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce su iniziativa del Presidente o di chi ne fa le veci, o di almeno un terzo dei membri o su richiesta del Revisore legale dei Conti, ma comunque almeno una volta ogni sei mesi. Esso è convocato con avviso inviato almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, anche a mezzo telefax, e-mail o telegramma.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito, anche in assenza delle modalità di convocazione precedentemente menzionate, quando sono presenti tutti i suoi membri di persona.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione, e cioè del Presidente dell'Associazione o, in assenza, dal Consigliere più anziano d'età presente alla riunione.

ART. 15 - IL PRESIDENTE E IL VICEPRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo:

- a) è eletto dall'Assemblea;
- b) resta in carica un triennio e può essere rieletto, senza limiti di mandato;
- c) ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
- d) è portavoce dell'Associazione, competendo ad esso promuovere l'attività dell'Associazione e dirigere i lavori del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, curando che sia data esecuzione alle relative delibere;
- e) è legittimato, altresì, ad adottare i provvedimenti d'urgenza sottoponendoli per la ratifica al Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Al Presidente non spetta alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento delle sue funzioni e quanto previsto dal precedente art. 13.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito - ove presente - dal Vicepresidente, a sua volta nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri e funzionante ai sensi dei commi precedenti. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

ART. 16 - IL PRESIDENTE ONORARIO

Il Presidente Onorario del Consiglio Direttivo:

- a) è eletto dall'Assemblea
- b) tra i soggetti che sono attualmente Soci o che lo sono stati in passato;
- c) resta in carica un triennio e può essere rieletto, senza limiti di mandato.

Per rivestire le cariche di Presidente Onorario occorre possedere alte qualità morali e culturali tali da portare lustro all'Associazione.

La carica decade qualora le qualità morali venissero a mancare o su richiesta del Presidente Onorario stesso.

Partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo e alle Assemblee dei soci, senza diritto di voto, propone iniziative inerenti la vita associativa.

Il Presidente Onorario è investito dei poteri di rappresentanza dell'Associazione limitatamente alla gestione delle relazioni pubbliche dell'Associazione, in concerto e collaborazione con il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, non rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi e non può in alcun modo impegnare l'Associazione.

ART. 17 - IL SEGRETARIO

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Segretario. Al Segretario sono demandati il coordinamento e lo sviluppo dell'attività ordinaria dell'Associazione.

Al Segretario non è dovuto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'incarico e salvo quanto stabilito al precedente art. 13. Esso resta in carica un triennio e può essere rieletto, senza limiti di mandato.

ART. 18 - IL REVISORE LEGALE DEI CONTI

L'Assemblea, qualora ricorrano i presupposti di legge, nomina un Revisore Legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Il Revisore Legale dei conti dura in carica 3 (tre) esercizi e può essere rieletto. Il Revisore Legale dei conti ha il compito di controllare la gestione amministrativo/contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi. Il Revisore Legale dei conti ha facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. L'attività del Revisore Legale dei conti deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali dello stesso Organo, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

Al Revisore spetta un compenso definito dall'Assemblea Soci e i rimborsi delle spese.

ART. 19 - IL COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico, qualora venga istituito dall'Assemblea, è organismo di consulenza e ricerca, opera in completa autonomia, ma in stretta relazione con il Consiglio Direttivo.

È composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 21 (ventuno) membri.

È nominato dal Consiglio Direttivo, anche al di fuori dei Soci, fra gli esperti nelle varie discipline che si riconoscono nei valori e nelle finalità dell'Associazione contenuti nel presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo elegge la Presidenza e nomina i singoli componenti del Comitato che rimangono in carica 3 (tre) anni, senza limiti di mandato.

Le attività sono individuate e disciplinate da apposito regolamento, così come le modalità organizzative. Esso riferisce al Consiglio Direttivo sull'attività svolta con cadenza almeno semestrale.

ART. 20 - BILANCIO

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo entro la fine del mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Entro lo stesso termine deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio preventivo per l'esercizio in corso.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Assemblea approva il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo; entro lo stesso termine va approvato, altresì, il bilancio preventivo. In caso di comprovata necessità o impedimento, l'approvazione del bilancio può essere posticipata entro e non oltre il 30 giugno; entro lo stesso termine va approvato, altresì, il bilancio preventivo.

ART. 21 - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, da eventuali contributi ed erogazioni liberali da parte di Società, Fondazioni, Enti Pubblici e Privati, Istituti e persone fisiche, nonché da altre eventuali entrate e da tutti i beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a titolo oneroso o gratuito. Fanno altresì parte del Patrimonio dell'Associazione la denominazione sociale, le pubblicazioni e tutte le opere intellettuali promosse dall'Associazione stessa.

E' vietato procedere alla distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

ART. 22 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa, il patrimonio della stessa sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede a nominare uno o più liquidatori ed a fornire loro i necessari indirizzi operativi.

ART. 23 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile in materia di Associazioni.